

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

(Causa C-412/06) ⁽¹⁾

(Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577/CEE — Artt. 4, primo comma, e 5, n. 1 — Contratto di mutuo a lungo termine — Diritto di recesso)

(2008/C 128/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Annelore Hamilton

Convenuta: Volksbank Filder eG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Risoluzione di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di quote di un fondo di investimento immobiliare negoziato al di fuori dei locali commerciali — Normativa nazionale che prevede un termine di un mese a partire dall'integrale adempimento contrattuale di entrambe le parti per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non informato di tale diritto

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

⁽¹⁾ GU C 310 del 16.12.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-442/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti — Trasposizione non corretta)

(2008/C 128/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Normativa nazionale non conforme alla direttiva

Dispositivo

1) *Avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato, che traspone nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,*

— *in quanto tale decreto legislativo non prevede l'applicazione degli artt. 2-13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo e*

— *in quanto esso non provvede alla trasposizione dell'art. 14, lett. d), i), della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2-14 della direttiva 1999/31.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.